Codice A1816A

D.D. 16 novembre 2017, n. 3814

CNTG729 - Concessione demaniale breve per un intervento di taglio piante e vegetazione (intervento di manutenzione idraulica) lungo il Fiume Bormida ed il Torrente Uzzone nei comuni di Cortemilia, Pezzolo Valle Uzzone, Castelletto Uzzone, Gottasecca, Levice, Bergolo, Torre Bormida, Gorzegno, Prunetto, Monesiglio e Camerana (CN). Richiedente: Unione Montana Alta Langa - Bossolasco (CN).

PREMESSO:

- che in data 6/11/2017, con nota protocollata al n. 52581/A1816A, l'UNIONE MONTANA ALTA LANGA (CN) con sede in Piazza Oberto n. 1 BOSSOLASCO (CN), nel comunicare l'esecuzione tramite ditta specializzata di interventi di rimozione del materiale legnoso depositato e pericolante a seguito degli eventi di piena del Novembre 2016 lungo i corsi d'acqua in oggetto, così come previsto dalla D.D. della Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche n. 3974 del 30/12/2016, ha presentato istanza di concessione breve per ottenere l'autorizzazione ad eseguire interventi di manutenzione idraulica ai sensi dell'art. 37 bis del vigente Regolamento Forestale della Regione Piemonte lungo i medesimi corsi d'acqua;
- che all'istanza sono allegati gli elaborati grafici nei quali sono state evidenziate le aree interessate dagli interventi richiesti (in corrispondenza dei ponti e delle opere idrauliche esistenti);

VISTO

- che il grave evento alluvionale che ha interessato la Provincia di Cuneo nel Novembre 2016 (Dichiarazone dello Stato di Calamità Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16/12/2016), ha determinato anche nel Fiume Bormida e nel Torrente Uzzone lo sradicamento e la irreversibile compromissione di una notevole quantità di piante di varie dimensioni ancora presenti in alveo e lungo le sponde che potrebbero determinare situazioni di ostacolo o pericolo per il regolare deflusso delle acque in occasione di possibili nuovi eventi di piena;
- che l'istanza è stata formulata precisando puntualmente, con riferimento ai disposti del Regolamento Forestale Regionale vigente, la tipologia di taglio ipotizzata;

CONSIDERATO

- che a seguito della valutazione dell'istanza e del sopralluogo effettuato da parte di Funzionario di questo Settore, la realizzazione dei lavori in argomento, per la parte di competenza di questo Ufficio ai sensi del Regio Decreto n. 523/1904, è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Fiume Bormida e del Torrente Uzzone;
- che la realizzazione degli interventi di pulizia e taglio piante richiesto resta comunque subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - 1) il taglio con ceduazione senza rilascio di matricine, da effettuarsi all'interno dell'alveo attivo (quello raggiunto dalla piena ordinaria), dell'alveo inciso (quello comprendente la sponda) e nei primi 10 m a partire dal ciclio superiore di sponda, potrà essere eseguito solamente in corrispondenza dei ponti (per una lunghezza complessiva di 100 m a monte e

100 m a valle del manufatto) ed in corrispondenza delle opere idraulica di difesa (scogliere, pennelli, ecc). In tali aree, in ogni caso, dovrà essere assicurata la conservazione delle associazioni vegetali allo stadio giovanile ed il mantenimento, nelle parti di sponda e di fascia non raggiungibili dalla piena ordinaria, delle specie arboree che si presentano in buone condizioni di stabilità

- 2) nei tratti di corso d'acqua esterni alle aree di cui al punto precedente (ponti ed opere di difesa) il taglio con ceduazione senza rilascio di matricine dovrà essere effettuato solamente per le piante in piedi presenti all'interno dell'alveo attivo (quello raggiunto dalla piena ordinaria).
- 3) lungo le sponde dell'alveo inciso (*esclusa la parte di sponda raggiungibile dalla piena ordinaria*) e nella fascia di pertinenza dei 10 metri dal ciglio di sponda il taglio dovrà essere tassativamente limitato alle sole piante instabili, fortemente pendenti, morte o deperenti che presentano un oggettivo rischio di schianto o fluitazione in caso di piena.
- 4) Le condizioni di cui ai punti precedenti potranno essere applicate anche per tutte le aree di confluenza dei corsi d'acqua affluenti nel fiume Bormida e nel torrente Uzzone iscritti nell'elenco delle acque pubbliche o aventi sedime demaniale

TENUTO CONTO

- che, trattandosi di intervento di manutenzione idraulica eseguito da Ente Pubblico, tramite operatore privato, non si dà corso alla procedura di pubblicazione prevista dal Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14/R.;
- che in base all'art. 23 della L.R. n. 5/2012, nel caso di interventi di manutenzione di argini, sponde, aree di asservimento idraulico, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo, con esclusione delle isole formatesi all'interno, sulle sponde nonché nelle aree interessate dall'esecuzione degli interventi, è da intendersi nullo;

IL DIRIGENTE

Visto l'art. n. 17 della L.R. n. 23/2008

Visto il T.U. approvato con R.D. n. 523/1904

Visto il D. Lgs. N. 112/1998

Vista la L.R. n. 44 del 26/04/2000

Visto il DPCM 22 dicembre 2000 (G.U. 21 febbraio 2001 n. 43)

Vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001

Vista la L.R. n. 12 del 18/05/2004

Visto il Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 14/R del 06.12.2004 e s.m.i

Visto l'art. 23 della L.R. n. 5 del 05.05. 2012

Vista la L.R. n. 4 del 10.02.2009

Visto il Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 8/R del 20.09.2011 e s.m.i. (art. 18-37-37bis)

Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 17/12/2012 n. 10/UOL/AGR

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16/12/2016 prorogata con Deliberazione del 16/06/2017;

Vista la D.D. n. 3974 del 30/12/2016 della Regione Piemonte - Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, prorogata con D.D. n. 2144 del 6/07/2017

determina

di autorizzare l'UNIONE MONTANA ALTA LANGA (CN) con sede in Piazza Oberto n. 1 – 1206 BOSSOLASCO, ad eseguire gli interventi di taglio piante lungo il Fiume Bormida ed il Torrente Uzzone nelle aree individuate negli elaborati allegati all'istanza ed in copia alla presente, subordinatamente alle prescrizioni sopra richiamate ed all'osservanza delle ulteriori condizioni:

- non è consentito l'estirpamento o l'abbruciamento delle ceppaie degli alberi che sostengono le ripe dei corsi d'acqua;
- non si potrà alterare in alcun modo la sponda dl fiume o le opere presenti su di essa con sradicamenti delle ceppaie o movimento di terreno e tutte le pertinenze demaniali interessate dal taglio delle piante in esame dovranno essere ripristinate al termine dei lavori; è vietata la formazione di accessi permanenti all'alveo;
- durante l'esecuzione del taglio piante l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere depositato fuori dall'alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua; il materiale di risulta (rami, frasche ecc) dovrà essere allontanato dall'alveo e posto in una zona non raggiungibile dalle acqua di piena od opportunamente smaltito anche con operazioni di coppatura in loco;
- i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui; l'UNIONE MONTANA ALTA LANGA è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, e degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque; In relazione ai disposti del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. ed agli oneri posti in capo al richiedente per quanto concerne la sicurezza delle lavorazioni, prima dell'inizio delle lavorazioni e durante l'esecuzione delle stesse, l'Unione Montana dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrometrici conseguente agli eventi meteorici e svincolare la Regione Piemonte da qualunque responsabilità anche in merito a danni conseguenti a piene dei corsi d'acqua.

L'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici (R.D. 523/1904) e demaniali, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

L'UNIONE MONTANA ALTA LANGA dovrà provvedere ad informare questo Ufficio e il Gruppo Carabinieri Forestali di Cortemilia della data di inizio dei lavori e della loro ultimazione, al fine di poter provvedere agli accertamenti del caso;

La presente autorizzazione ha validità di anni 1 (uno) attenendosi comunque a quanto dettato dall'art. 37/Bis del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 recanti norme di attuazione del Regolamento Forestale.

Con la presente si autorizza l'occupazione temporanea del suolo demaniale interessato dai lavori

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE Dott. For. Elio PULZONI